



## La Scuola fra Stato e Regioni

*Come sappiamo, con la legge Bassanini è iniziato nel 1997 un decentramento che ha coinvolto anche la scuola. Questo processo ha trovato la propria sintesi nella riforma del Titolo V della Costituzione (Legge 3 Cost. 18/10/2001). A seguito di questa riforma politico-amministrativa le Regioni (e con esse i Comuni, le Province e le Città metropolitane) non sono più una ripartizione dello Stato ma divengono soggetti che costituiscono lo Stato. Mentre, prima della riforma, le competenze legislative generali spettavano allo Stato e quelle regionali erano tassativamente elencate, ora la situazione è cambiata: le Regioni hanno potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non riservata alla legislazione dello Stato.*

*Questa riforma – peraltro approvata alla fine della scorsa legislatura – decreta la fine della Scuola di Stato, conferisce nuovi poteri alle Regioni e disegna di fatto il “doppio canale” che ritroviamo nella L. 53/2003 (Riforma Moratti)(1).*

*Essa assegna:*

### **ALLO STATO:**

- ❖ LA “DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE” (art. 117 m);
- ❖ ALLO STATO LA DEFINIZIONE DELLE “NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE” (art. 117n), CIOE’ DI QUELLE NORME CHE SUPERANO L’AMBITO REGIONALE: ORDINAMENTI SCOLASTICI, RECLUTAMENTO DOCENTI, PRINCIPI CHE REGOLANO IL GOVERNO DELLA SCUOLA, ECC. (Corte Cost., sentenza 279 – 14/07/05);
- ❖ ALLO STATO “L’ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA” PROPRIA E DEI PROPRI ENTI PUBBLICI (art. 117g). DA CIO’ DERIVA CHE E’ LO STATO CHE DEFINISCE COMPITI E IMPEGNO ORARIO DEI DOCENTI (Corte cost. , sent. cit.);

### **ALLE REGIONI:**

- ❖ LA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA SULLA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, DA ESERCITARE NEL RISPETTO DELLE NORME GENERALI E DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI, COME PREVISTO DALLA COSTITUZIONE. QUESTO POTERE SI AGGIUNGE A QUELLO GIA’ DETENUTO SULLA BASE DEL DLG 112/’98 CHE DAVA ALLE REGIONI COMPETENZA ESCLUSIVA SU: PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA ISTRUZIONE-FORMAZIONE; PROGRAMMAZIONE-UBICAZIONE DELLE SCUOLE, DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE, ECC.;

### **ALLO STATO E ALLE REGIONI:**

- ❖ LA LEGISLAZIONE SULL’ISTRUZIONE (LEGISLAZIONE CONCORRENTE). IN QUESTO AMBITO LA REGIONE CHE LEGIFERA NON DEVE SOLTANTO RISPETTARE I PRINCIPI COSTITUZIONALI GIA’ MENZIONATI (NORME GENERALI E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI) MA ANCHE I PRINCIPI FONDAMENTALI. ESEMPIO: IL DLG 112 CITATO ASSEGNA ALLE REGIONI LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NELLE SCUOLE, MA CIO’ DEVE AVVENIRE SULLA BASE DEI PRINCIPI FISSATI DALLO STATO;

### **ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI:**

- ❖ LA DETERMINAZIONE DELLE SCELTE CHE, PUR RISALENDO ALL’UNO O ALLE ALTRE, NELLA CONCRETEZZA COINVOLGONO ENTRAMBI . ES.: ANTICIPARE L’ACCESSO ALLA SCUOLA SPETTA ALLO STATO MA CIO’ CHE ESSO COMPORTA ANCHE SUL PIANO ORGANIZZATIVO COINVOLGE LE REGIONI (Corte cost., sent. cit.);

### **ALLA SCUOLA**

- ❖ L’AUTONOMIA FUNZIONALE RELATIVA AGLI AMBITI PREVISTI DAL DPR 275/’99 (REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA).

1. Per una trattazione più ampia vedere: [www.gildacentrostudi.it](http://www.gildacentrostudi.it), Renza Bertuzzi, *Le nuove prerogative delle Regioni*.  
2. Per tracciare questi brevi punti abbiamo tenuto conto anche delle sentenze della Corte Costituzionale. Il quadro generale è infatti ancora in fieri e, considerati l’oggettiva complessità della materia ed il pesante gioco politico Stato-Regioni, ci vorrà senz’altro del tempo prima che la nuova geografia dei poteri possa divenire definitiva e possa essere chiaramente leggibile.